



Citta' di Castellammare di Stabia
Medaglia d'oro al merito civile

ORDINANZA SINDACALE N°: 110/2021

N. Protocollo:16846/2021 del 12/03/2021

Settore / Ufficio: SETTORE ORGANI POLITICI

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza Sindacale ex L. n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica ed art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Città di Castellammare di Stabia;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, e, in particolare, l'art. 1 a mente del quale *"(omissis) 8. È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico(omissis). 9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"*;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"*, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"*, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato nella GU Serie Generale n. 10 del 14 gennaio 2021, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”*, con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, pubblicato nella GU Serie Generale n. 45 del 23 febbraio 2021, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

RICHIAMATE le ordinanze del Ministro della Salute, del Presidente della Giunta Regionale della Campania e le ordinanze Sindacali in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;

VISTO il DPCM 2 marzo 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, che, tra l'altro, prevede:

- l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i bambini di età inferiore a 6 anni, le persone con patologia o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- l'obbligo che nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, sia esposto all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
- che nelle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, possa essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico;

RICHIAMATA, altresì, l'ordinanza sindacale del 5 marzo 2021, n. 98;

RICHIAMATA, inoltre, l'ordinanza del Ministro della Salute del 5 marzo 2021, pubblicata sulla G.U. Serie Generale del 6 marzo 2021, n. 56;

RICHIAMATE, infine, le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 7 e n. 8 rispettivamente del 10 e 11 marzo 2021;

SENTITI i rappresentanti territoriali dell'ASCOM;

RITENUTO che l'evoluzione critica del numero dei contagi rilevati sia nella Regione Campania ma soprattutto nel territorio comunale evidenzia l'esigenza di adottare ulteriori misure straordinarie, in relazione alla gravità del pericolo e della potenziale diffusione del Covid-19;

RAVVISATA l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza e, ove occorra, ad integrazione delle disposizioni sopra citate ed in stretta aderenza rispetto ai fini da queste perseguite;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a mente del quale *“[...] in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 recante *“Interventi d'urgenza”*, dispone *“[...] In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere*

esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge del 16 maggio 2020, n. 33;

ORDINA

per tutto quanto in premessa, a tutela della salute pubblica in vista dell'emergenza **COVID-19**, per il periodo intercorrente **da sabato 13 marzo 2021 e fino a domenica 21 marzo 2021:**

- l'attività degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio (*i.e.* esercizi di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 23 al DPCM 2 marzo 2021) è consentita fino alle ore 18.00;
- l'apertura delle tabaccherie è consentita fino alle ore 18.00 - restano comunque in funzione i distributori automatici posti all'esterno degli stessi;
- l'apertura delle aree di rifornimento di carburante è consentita fino alle ore 18.00 - restano comunque in funzione i distributori automatici;
- la vendita con consegna a domicilio è consentita dalle ore 18.00 alle ore 22.00 per gli esercizi di vendita di generi alimentari e per gli esercizi di vendita di saponi, detersivi e affini (codice ATECO 47.78.60);
- le attività di vendita all'ingrosso del mercato ortofrutticolo di Via Virgilio sono consentite con accesso riservato ai soli operatori commerciali e con l'osservanza delle seguenti disposizioni:
 - accesso dei commissionari per l'apertura degli stand e preparazione merci alle ore 01.00;
 - accesso degli operatori commerciali dalle ore 03.00 fino alle ore 06.00 con chiusura cancelli;
 - alle ore 07.00 chiusura operazioni di vendita.

Il personale del mercato consentirà l'accesso ai soli mezzi di servizio per la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti;

I commissionari potranno accedere con propri mezzi, per le operazioni di carico/scarico merci, dalle ore 08.00 alle ore 12.00;

I commissionari e gli operatori dovranno attenersi scrupolosamente ai protocolli di sicurezza previsti dal sopraccitato decreto;

- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e similari) sono consentite:

- sia nella forma di ristorazione con asporto sia nella forma di ristorazione con consegna a domicilio nella fascia oraria dalle ore 05.00 alle ore 18.00;
- esclusivamente con consegna a domicilio dalle ore 18.00 in poi. In tale fascia oraria la consegna a domicilio non è consentita ai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina);
- è severamente vietato consumare in strada cibo e bevande da asporto;
- l'apertura al pubblico degli studi professionali (tra cui quelli sedi di patronati, sindacati e associazioni di categoria) è consentita fino alle ore 18.00, eccezion fatta per gli studi di tipo sanitario e veterinario la cui apertura è consentita senza limiti di orario;
- l'apertura al pubblico delle agenzie immobiliari è consentita fino alle ore 18.00;
- l'accesso alla Villa Comunale e agli arenili è consentito dalle ore 7.30 alle ore 8.30,

secondo quanto previsto dalle sopra citate ordinanze regionali n. 7 e n. 8 rispettivamente del 10 e 11 marzo 2021;

- agli esercizi commerciali al dettaglio e a tutti gli uffici pubblici e privati di attenersi al rigoroso rispetto dei protocolli ministeriali vigenti in materia di igiene dei locali e sanificazione continua e costante degli stessi, mettendo a disposizione degli avventori idonee soluzioni idro-alcoliche per le mani prima dell'accesso all'esercizio e prevedere misure di ingresso contingentate o su prenotazione assicurando che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, si fa obbligo di inibire l'accesso all'attività, con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;

DISPONE

- che il presente provvedimento entri in vigore a far data **da sabato 13 marzo 2021 e fino a domenica 21 marzo 2021**;
- che, per quanto non previsto dalla presente ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 2 marzo 2021, nonché le ulteriori disposizioni ministeriali, statali e regionali vigenti alla data del presente provvedimento. A tal proposito, si rinnova l'invito a tutta la cittadinanza a comportarsi in piena conformità con le disposizioni vigenti anti-Covid, al fine di limitare la diffusione del contagio in Città;
- che la Polizia Locale e le F.F.O.O. provvedano ai dovuti controlli sul rispetto di quanto stabilito dalla presente ordinanza e dalle norme statali e regionali. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da 400,00 euro a 3.000,00 euro) nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni);
- che il presente provvedimento venga trasmesso agli Istituti interessati, per quanto di competenza, alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, alla Direzione Generale dell'ASL Napoli 3 Sud, alla Regione Campania, a tutte le F.F.O.O., al dirigente del servizio SUAP, al dirigente della Polizia Locale;
- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio *on-line* e in "Amministrazione Trasparente", nonché sul portale istituzionale dell'Ente, ai fini del massimo risalto;

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Ing. GAETANO CIMMINO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005)

Allegato 23

Commercio al dettaglio

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttili; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

